

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Num. Delibera:</b> 21  <b>Data:</b> 28/05/2003	<b>Oggetto:</b> APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

L'anno duemilatre, il giorno ventotto, del mese di Maggio alle ore 09:15, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

CRESCENTINI IVONNE	P	CRESCENTINI DAVIDE	P
OLIVIERI PIER GIORGIO	P	MORETTA TOMMASO	P
CAVALLUCCI MARZIO	P	FIORE PASQUALE	A
MATRICARDI M. LUIGINA	P	CAPPONI ANTONELLA	A
LEARDINI RENZO	P	BRAVI MAURO	P
VALLORANI LUIGI	P	GAIA ANGELINO	P
ZANGHERI ANTONIO	P	DI MONTE GIUSEPPE	P
ORSI STEFANO	P		
BALLABENE GIANLUCA	P		
ROGAZZO GIUSEPPE	P		

Si dà atto che i consiglieri comunali Fiore Pasquale e Capponi Antonella risultano assenti giustificati.

Presiede Ivonne Crescentini nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

DI MONTE GIUSEPPE

BRAVI MAURO

CRESCENTINI DAVIDE

La seduta è aperta.

**OGGETTO:** Applicazione delle Sanzioni Amministrative alle violazioni ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Vista** la seguente proposta di deliberazione:
- **Premesso** che il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ha abrogato all'art. 274 il Tulcp approvato con R.D. 383/1934 e, quindi, anche agli artt. 106 e ss. che disciplinavano la procedura sanzionatoria in tema di violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali;
- **Constatato** che l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003 n. 3 ha disposto i criteri edittali di € 25,00 nel minimo, e di € 500,00 nel massimo, intendendo modificate in tal modo tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai criteri sopra citati;
- **Ritenuto** di dover adottare un nuovo Regolamento di disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali;

Tutto ciò premesso,

### **PROPONE**

1. Di approvare l'allegato schema di regolamento per applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, predisposto dal Servizio Polizia Municipale.

**PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:**

**RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO - FAVOREVOLE - DOTT. MARISA MONTANARI**

**RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - RAG. ANNA MARIA CIOTTI**

- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Udita sull'argomento la relazione dell'assessore Olivieri Pier Giorgio;
- Preso atto del dibattito seguitone nel corso del quale è intervenuto il consigliere Gaia Angelino il quale chiede se al rispetto del regolamento siano tenuti anche i dipendenti comunali;
- Udite le risposte fornite risultanti dalla integrale trascrizione da nastro della seduta;
- Ritenuto di dover provvedere;
- A voti unanimi espressi palesemente

### **DELIBERA**

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

**COMUNE DI CORIANO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

***APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI  
REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI***

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione di norme di regolamenti comunali che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 2**

### **Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00.

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate in tal senso tutte le disposizioni comunali che stabiliscono come sanzione una somma inferiore o superiore ai limiti sopraindicati.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano i criteri stabiliti nell'art. 11 della legge n. 689/1981.

## **Art. 3**

### **Autorità competente**

Agli effetti di quanto disposto all'art. 4 comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20, della legge n. 689/1981, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il dirigente.

## **Art. 4**

### **Agenti accertatori**

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale e quello incaricato della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle legge vigenti.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.

**Art. 5**  
**Accertamento della violazione**

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) Indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
  - b) Qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
  - c) Generalità del trasgressore e/o generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
  - d) Descrizione succinta del fatto costituente illecito;
  - e) Menzione delle norme che si presumono violate;
  - f) Generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981;
  - g) Indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;
  - h) Menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 6, con l'indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento;
  - i) Eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.
- Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/1981.

Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981.

**Art. 6**  
**Pagamento in misura ridotta**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 50,00, corrispondente al doppio del minimo della sanzione di cui al secondo comma del precedente art. 2, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

**Art. 7**  
**Rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 3.

**Art. 8**  
**Ordinanza-ingiunzione**

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la

somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità indicate nella stessa ordinanza. Se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 giorni.

È ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge n. 689/1981.

## **Art. 9**

### **Ordinanze comunali**

Salva diversa disposizione di legge, le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 2, si applicano anche in caso di violazioni di ordinanze emanate in esecuzione di regolamento comunali.

## **Art. 10**

### **Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. Da 3 a 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
IVONNE CRESCENTINI.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GIOVANNA EGIDI

---

Data \_\_\_\_\_

La presente deliberazione viene affissa in data odierna  
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE  
DOTT. MARISA MONTANARI

---

-  Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

-  Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

-In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

-Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, Dlgs n. 267/2000

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DOTT. MARISA MONTANARI

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

-  La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

-  la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta  
esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:

- invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ senza aver adottato, nei 30  
giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)

-invio al CO.RE.CO in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs  
267/2000)

-comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GIOVANNA EGIDI